

DISCIPLINARE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. b) DEL D. LGS 36/2023 PER IL NOLEGGIO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE-MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DERIVANTE DALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SOSTA A PAGAMENTO IN AREE IN CONCESSIONE. DI MONTECATINI PARCHEGGI & SERVIZI S.p.A. PER 24 MESI 2025-2026

PREMESSO

La Società è stata costituita nel settembre 2002 con la denominazione sociale di Montecatini Parcheggi S.r.L., successivamente, con atto del 30 settembre 2004, la denominazione è stata modificata in Montecatini Parcheggi S.p.A per poi trasformarsi con atto del 16 febbraio 2010 in Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A.

L'inizio attività è del 01 luglio 2005.

Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A è una società in house providing totalmente partecipata dal Comune di Montecatini Terme ed è soggetta alla direzione e coordinamento della stessa Amministrazione.

Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. (di seguito denominata Stazione Appaltante o Società) ha in concessione dal Comune di Montecatini Terme la gestione complessiva della sosta a pagamento di aree in superficie lungo strade, piazze urbane e parcheggi e inoltre, svolge in nome e per conto del Comune il Servizio di riscossione della tariffa Bus Turistici.

Il contratto di Servizio tra la Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A e il Comune di Montecatini Terme, sottoscritto in data 28 dicembre 2021.

L'ultimo bilancio di esercizio della Società ed ulteriori informazioni e documenti sono reperibili nel sito istituzionale www.montecatiniiparcheggi.com.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, è l'Arch. Gianluca Calzolari, Amministratore Unico di Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., c/o la sede di via Toti n. 10/14 – Montecatini Terme (PT).

Art. 1 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara avverrà previo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge

Sede : via Toti n°10, Montecatini Terme 51016 (PT)

tel. e fax 0572913968 ; Partita IVA 01472990470

E-mail: pec@montecatiniiparcheggi.com

Indirizzo Internet: <http://www.montecatiniiparcheggi.it>

Piattaforma gare telematiche :<https://montecatiniiparcheggi.acquistitelematici.it>

nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del servizio

Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. ha deciso di affidare i servizi di gestione del procedimento sanzionatorio derivante dalle violazioni alle norme del codice della strada in materia di sosta come di seguito elencati scegliendo di affidarli ad un unico soggetto specializzato garantendo risparmi di spesa e ottenere servizi migliori:

NUMERO	OGGETTO
1	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ED HARDWARE”
2	SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA
3	SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARI DELLA SOSTA
4	AGGIORNAMENTI NORMATIVI E TECNICI
5	FORNITURA TBLET O DEVICES-MATERIALE DI CONSUMO (carta termica, carica batterie) MATERIALE OPTIONAL (penna ottica) SOSTITUZIONE 10% DI DEVICES /ANNUO

Art. 3 – Organigramma-Mansioni per svolgimento servizio

Attualmente gli Ausiliari della sosta che hanno il compito di controllare ed accertare violazioni al C.d.S. nelle aree date in concessione sono n 6.

A seguito del rinnovo del contratto con il Comune di Montecatini Terme tale numero può essere destinato ad aumentare.

Il Responsabile del servizio attualmente è n. 1 .

L'organo Sociale come da Statuto è composto da un Amministratore Unico, dal Collegio Sindacale e da un Revisore Contabile.

Art. 4– Durata dell'appalto

La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione

del nuovo contraente e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 - Importo stimato dell'appalto

L'importo stimato soggetto a ribasso è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni
1	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE
2	SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA
3	SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARI DELLA SOSTA
4	AGGIORNAMENTI NORMATIVI E TECNICI
5	FORNITURA TABLET O DEVICES- STAMPANTI -MATERIALE DI CONSUMO (carta termica, carica batterie) MATERIALE OPTIONAL (penna ottica) SOSTITUZIONE 10% DI DEVICES /ANNUO
IMPORTO TOTALE	
€ 26.000,00	

L'importo a base di gara è al lordo di imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con risorse ordinarie della Società.

Art. 6- Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:-

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; In caso di

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 7- Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'Art. 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Art 8- Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante in fase di aggiudicazione dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) Possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice degli appalti DLGS36/2023.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'operatore economico dovrà dichiarare e successivamente dimostrare di avere svolto attività equivalente al presente disciplinare negli anni 2021-2022-2023.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 52 comma 1 e 2, del D.lgs.36/2023, mediante estratti di Bilancio degli anni 2021-2022-2023.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio 2021/2022/2023 almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto del bando per servizi resi a Privati e alle Pubbliche Amministrazioni.

Mezzo di prova per la eventuale successiva comprova del requisito: l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio analogo a quelli per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, durata del o dei contratti e destinatari (contraenti) pubblici/privati.

Requisiti necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Al concorrente che risulterà aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e allegato II.8 del Codice.

Requisiti necessari per la scelta dell'operatore.

Il concorrente non deve aver subito la risoluzione anticipata di contratti, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per inadempimento contrattuale e non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio.

- Possesso di apposita polizza rilasciata da Istituto di primaria importanza per responsabilità civile professionale, con massimale minimo pari ad Euro 1.000.000,00;

Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i.

Art. 9- Avvalimento

Fermo quanto disposto nel presente disciplinare di gara, l'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui ai punti 7.1 lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tali requisiti sono richiesti. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente da entrambe le parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 8 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art.10- Subappalto

Il subappalto del servizio è ammesso nelle forme e con i limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11-Sopralluogo

Gli operatori economici interessati ad effettuare il sopralluogo concorderanno i giorni e l'orario inviando una pec all'indirizzo: info@pecmontecatiniarcheggi.com .

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 18:00 del giorno 26/11/2024** tramite pec all'indirizzo: info@pecmontecatiniarcheggi.com e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Art 12- Documentazione da allegare

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- a) Documento d'identità del Titolare;
- b) Visura Camera di Commercio;
- c) Domanda di partecipazione;
- d) Offerta economica che a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore utilizzando il Modulo Allegato C;
- e) DGUE utilizzando il modulo Allegato E.

Le offerte delle ditte partecipanti ai sensi dell'art. 17 comma 4 D.Lgs 36/23 sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Art 13 - Procedura di affidamento

La presente procedura è pubblicata sulla Piattaforma Gare Telematiche della Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. all'indirizzo URL: <https://montecatiniarcheggi.acquistitelematici.it> (di seguito Sito) e sarà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica esclusivamente attraverso il Sito.

Per partecipare alla procedura di gara l'operatore economico deve avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da utilizzare per le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice. Se l'operatore economico non è presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elegge domicilio digitale speciale presso la Piattaforma e le comunicazioni, di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice, sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Gli operatori economici potranno presentare richieste di chiarimenti attraverso il Sito fino a **5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta entro e non oltre il 26 -11- 2024 alle ore 18:00**

La Stazione Appaltante darà seguito alla procedura di affidamento diretto del servizio anche nel caso di una sola offerta.

La domanda di partecipazione, allegato “B”, l’offerta economica allegato “C” DGUE allegato “E” dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 02-11-2024**, pena la non ammissione alla procedura.

Dopo aver allegato la domanda e i relativi allegati, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima delle ore **12:00 del giorno 02-12-2024**; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.

Non sarà accettata alcuna offerta oltre le ore **12:00 del giorno 02-12-2024** in quanto il sistema non consentirà la conferma di partecipazione oltre tale termine

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano la partecipazione.

Art. 14 - Modalità di selezione

La Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., provvederà alla valutazione delle proposte pervenute sul Sito della Società: <https://montecatiniparcheggi.acquistitelematici.it> esclusivamente sulla base dell’art. 108 D.lgs 36/2023 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Art. 15 - Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio è previsto così come stabilito dall’art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Art. 16- Clausola revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice l’indice dei prezzi alla produzione dei servizi.

Art. 17 - Stipula del contratto e cauzione definitiva

1. All'esito della procedura di gara verrà stipulato un Contratto per l'esecuzione delle prestazioni ricomprese nell'oggetto della gara che avrà durata dalla data di decorrenza riportata nel Contratto fino al 31-12-2026.
2. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, è tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà:
 - essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente.
4. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
5. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
6. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Stazione Appaltante.
7. L'importo della garanzia definitiva, ai sensi dell'art 106 comma 8 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10 s.m.i., l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Art. 19 - Codice Etico

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione Appaltante ex D. Lgs. 231/2001 ss.m.i, reperibile sul Sito Istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni richiamando per ulteriori dati lo stesso regolamento:

1. La Società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini della procedura di gara e del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti alla gestione dell'incarico medesimo.

2. In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento.

3. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici;

4. I dati personali forniti saranno trattati anche attraverso il Sito della Società nonché con l'ausilio di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati, nel caso di trattamento non automatizzato. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte.

5. I dati saranno comunicati agli Enti Pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nella pagina Società Trasparente sul Sito Istituzionale. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

6. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

7. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere

necessario al fine di poter partecipare alla procedura di gara. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.

Art. 21 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 22 - Definizione delle controversie

Il bando e gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di gara sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10.

Il ricorso dovrà essere proposto con il patrocinio di un avvocato entro il termine di 30 giorni con le decorrenze di cui all'art. 120 del D. Lgs. 104/10.

Tribunale competente: TAR Toscana Via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze, Telefono: 055-267301 Fax: 055/293382, PEC: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo Internet (URL): <http://www.giustiziaamministrativa.it>.

Per le controversie demandate al giudice ordinario, è competente il Foro di Pistoia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art 23 - Responsabile del progetto

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è l'Arch. Gianluca Calzolari, Amministratore Unico di Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., c/o la sede di via Toti n. 10/14 – Montecatini Terme (PT).

Allegati:

- 1 - Capitolato prestazionale – Allegato “A”;
- 2 - Domanda di partecipazione – Allegato “B”
- 3 - Modulo offerta economica – Allegato “C”;
- 4 - Schema di contratto – Allegato “D”;
- 5 - DGUE – Allegato “E”;
- 6 - Disciplinare Telematico “G”

Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A.
L'Amministratore Unico
Arch. Gianluca Calzolari